


Copia Conforme



DELIBERAZIONE N. 10 del 28/03/2018

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di I^a convocazione.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

L'anno **2018** il giorno **28** del mese di **Marzo** alle ore **20.30** in **CARPINETI**, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Borghi Tiziano	Sindaco	SI
Rossi Enrico	Consigliere	AG
Roffi Luciano	Consigliere	SI
Ruggi Marco	Consigliere	SI
Giovani Matteo	Consigliere	AG
Campani Gianfranco	Consigliere	SI
Costetti Mirco	Consigliere	SI
Costi Enrica	Consigliere	SI
Pantani Serena	Consigliere	SI
Baldelli Stefano	Consigliere	SI
Annigoni Davide	Consigliere	SI
Bertoni Paola	Consigliere	SI
Margini Debora	Consigliere	SI

È presente l'Assessore esterno Monica Comastri

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Borghi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Annigoni Davide - Ruggi Marco -Roffi Luciano.

CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma **669**, *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- il comma **671** il quale dispone che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma **675** secondo cui *"La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) [...]"*;
- il comma **676** il quale dispone che *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [e cioè nell'esercizio della propria potestà regolamentare], può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*;
- il comma **677** secondo cui *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile."*
- il comma **678** il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comma **681** il quale stabilisce che:
 - ✓ *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria."*
 - ✓ *L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel **regolamento**, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota" deliberata.*

- ✓ *“La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”;*
- il comma **682** secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - il comma **683** il quale stabilisce che:
 - ✓ il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati nel punto precedente,
 - ✓ le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - il comma **700** secondo cui *“Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.”;*
 - il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - il comma **688** il quale dispone che *“Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre-. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.”*

□ **l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014**, convertito nella Legge n. 80 del 2014;

□ **DATO ATTO** che_l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio2018 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 20178, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI;

RICHIAMATI, altresì:

- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 5/09/2014, modificato con delibera di C.C. n.16 del 29/04/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2017 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni per l'anno 2017;

VISTI:

– l'art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”*;

– l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

– l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

– l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

il **Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018**, che, stabilisce il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 dei comuni;

PRESO pertanto ATTO:

– dell'esclusione, dal presupposto impositivo della TASI, dell'abitazione principale e fattispecie equiparate; esclusione operata dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha modificato la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013);

– del blocco, per l'anno 2018, degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli enti locali ad eccezione della TARI;

RITENUTO DI:

- confermare l'applicazione della TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, nonché ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" -in relazione ai quali è fissata l'aliquota IMU nella misura base (0,76%)- in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

DATO ATTO che il gettito TASI previsto in bilancio -ammontante a € 95.000,00- è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 93.86%, dei costi previsti così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018, dei seguenti servizi indivisibili:

2018	
SERVIZI	COSTI
GESTIONE CIMITERIALE	€ 27.300,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 13.910,00
SPESA PER SGOMBERO NEVE	€ 60.000,00
TOTALE	101.210,00

UDITI gli interventi di cui all'allegato verbale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Bilancio in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del DLgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
FAVOREVOLI	N. 7
CONTRARI	N. 4 (Annigoni-Bertoni-Margini-Baldelli)

DELIBERA

DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative alla TASI per l'anno 2018:

<u>0,25 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER:</u>
	C/1 Negozi e botteghe
	C/3 Laboratori per arti e mestieri
	D/1 Opifici
	D/2 Alberghi e pensioni
	D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
	D/4 Case di cura ed ospedali
	D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni
	D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
	D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività
	Industriale
	D/8 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività
	Commerciale

<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> <u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA</u> <u>COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE) fintanto che permanga</u> <u>tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.</u>
<u>0,00 per cento</u>	<u>ALIQUOTA AZZERATA PER TUTTE LE FATTISPECIE IMPONIBILI</u> <u>DIVERSE DA QUELLE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI.</u>

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tributi la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto al comma 688 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
FAVOREVOLI	N. 7
CONTRARI	N. 4 (Annigoni-Bertoni-Margini-Baldelli);

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti dell'articolo 134, comma 4°, del D.lgs 18/08/2000, n. 267

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO – CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTATO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

SINDACO

La parola all'Ass. COSTI.

ASSESSORE COSTI

Non faccio altro che ripetermi. Anche questa è una conferma in quanto con la stesura di questo bilancio non abbiamo ritoccato nessun tipo di aliquota o contribuzione per le motivazioni che già ho detto, sia per il blocco che per quanto riguarda la tenuta dei conti del bilancio.

CONSIGLIERE ANNIGONI

Come l'anno scorso che ci eravamo astenuti sull'Imu definendo poi il motivo perché era stata ritoccata leggermente verso il basso ma contrari alla Tasi perché invece era stata rialzata verso l'alto. E quindi il nostro voto sarà contrario in quanto è una conferma degli anni precedenti.

Noi vediamo che nei servizi dove la Tasi dovrà andare a coprire vediamo che sono stati messi l'anno scorso 50 mila euro per quanto riguarda il servizio neve e mentre quest'anno ne sono stati preventivati 60 mila euro. Facendo due conti così a spanne sicuramente, è in quota parte. Ok.

L'altra domanda è per quanto riguarda la suddivisione tra proprietario e inquilino che il comune può decidere dal 10 al 30 per cento. Quindi il cento per cento al proprietario.

ASSESSORE COSTI

La Tasi in questo caso non è sulle abitazioni principali ma viene sulle abitazioni a aliquota zero, esclusivamente sui negozi, laboratori, fabbricati che è 0,25, lo 0,1 e per tutte le altre è zero e quindi non esiste.

SINDACO

Se non ci sono altri interventi metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Metto in votazione l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Borghi Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 26/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to Marziliano Matteo

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpinetti, li 26/04/2018

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2018 al 10/05/2018
- è divenuta esecutiva il giorno 06/05/2018 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpinetti, li

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Carpinetti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo